

CHIARIMENTO N. 2

Quesito:

Buongiorno, con espresso riferimento al subappalto -art. 14.2 pag. 37 del Disciplinare- siamo a chiedere conferma che l'indicazione della terna e la presentazione dei relativi documenti sia da considerarsi un refuso. Infatti, l'indicazione di una terna di subappaltatori è stata abolita dal nuovo art. 105 D.Lgs 50/2016 con l'aggiornamento del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 c.d. sblocca cantieri, e pertanto non sussiste l'obbligatorietà della stessa.

Si richiede, inoltre, conferma che non sussiste l'obbligatorietà di partecipare a tutti i Lotti di gara.

RISPOSTA:

- L'indicazione relativa alla terna dei subappaltatori è un mero refuso.
- Non sussiste obbligo di partecipazione a tutti i lotti in gara. Come precisato a pagina 12 del Disciplinare: "CIASCUN OPERATORE ECONOMICO, SINGOLO, RAGGRUPPATO O CONSORZIATO O IN ALTRA FORMA COSTITUITO, **POTRÀ** PARTECIPARE ED AGGIUDICARSI UN SOLO LOTTO, PIU' LOTTI O TUTTI I LOTTI".